



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

(Provincia di Rimini)

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Regolamento

Mercato

Settimanale

“Via Veneto”

REGOLAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE

Tipologia “a” (art. 6 comma 1 L.R. 25 giugno 1999 n. 12)

INDICE

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO*
- ART. 2 LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E TIPOLOGICHE*
- ART. 3 GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO*
- ART. 4 AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DEL POSTEGGIO*
- ART. 5 REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE*
- ART. 6 CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO*
- ART. 7 SUBINGRESSO*
- ART. 8 RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO - SPOSTAMENTI PARZIALI O TATALE
DEI POSTEGGI*
- ART. 9 ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI*
- ART. 10 MIGLIORAMENTO DEL POSTEGGIO*
- ART. 11 SCAMBIO DI POSTEGGIO*
- ART. 12 AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO*
- ART. 13 PIANTA ORGANICA E GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO*
- ART. 14 ASSENZE*
- ART. 15 ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI*
- ART. 16 CIRCOLAZIONE STRADALE*
- ART. 17 SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA*
- ART. 18 MODALITA’ DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA’ DI VENDITA*
- ART. 19 NORME IGIENICO-SANITARIE*
- ART. 20 POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI*
- ART. 21 SANZIONI*

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercato settimanale su aree pubbliche riconosciuto, dopo l'entrata in vigore della legge 112/91, con deliberazione della Giunta Comunale n° 5 del 11/01/1993. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.
2. L'esercizio dell'attività nell'ambito del mercato è disciplinato dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 114, dalla Legge della Regione Emilia Romagna 25 giugno 1999 n° 12, dalle relative disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
3. Il mercato, secondo la classificazione prevista dall'art. 6 della Legge Regionale 12/99 è di tipo "ordinario" essendo consentito trattare tutti i prodotti alimentari e non alimentari ad eccezione di armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi con contenuto non inferiore a litri 0.200 per le bevande alcoliche ed a litri 0.33 per le bevande superalcoliche, cioè aventi gradazione alcolica superiore a 21 gradi.
4. Il presente regolamento disciplina, altresì, i mercati straordinari che si svolgono occasionalmente nella stessa area mercatale con gli stessi operatori in giorni diversi da quelli di svolgimento del normale mercato.

ART. 2
LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E TIPOLOGICHE

Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono così stabiliti:

- Svolgimento del mercato: annuale, con cadenza settimanale, nella giornata di lunedì;
- Ubicazione: Capoluogo
- Superficie complessiva del mercato: mq. 3.400
- Superficie complessiva dei posteggi: mq. 1216, più area riservata ai produttori di mq. 25
- Totale posteggi: 40 riservati ad operatori su aree pubbliche di cui
- n° 33 posteggi di tipologia non alimentare
- n° 07 posteggi di tipologia alimentare

I posteggi avranno le seguenti dimensioni:

n° 01 di mt. 12 X mt. 4 = mq 48 cadauno

n° 01 di mt. 10X mt.4= mq 10 cadauno

n° 01 di mt. 9 X mt. 4 = mq 36 cadauno

n° 14 di mt. 8 X mt. 4 = mq 32 cadauno

n° 23 di mt. 7 X mt. 4 = mq 28 cadauno

oltre all'area riservata ai produttori agricoli

- Riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di posteggi su area scoperta
- Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria, allegata al presente regolamento, nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali, nonché l'area riservata ai produttori agricoli;
 - i posteggi assegnati in concessione e di quelli non assegnati;
- la numerazione complessiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

ART. 3 **GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO**

1. Il mercato si svolge nella giornata indicata all'art. 2 del presente Regolamento. Quando il giorno di mercato ricade in un giorno festivo viene ugualmente effettuato ad eccezione dei seguenti giorni: 1° gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 25 dicembre e lunedì di Pasqua.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno, sentite le associazioni dei commercianti su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, il Comune fissa e rende noto il calendario dei mercati straordinari dell'anno successivo. Tali edizioni straordinarie possono costituire recupero di giornate ricadenti in festività civili o religiose, recupero di giornate impegnate per fiere, o essere legate a festività o essere connesse a manifestazioni o iniziative di valorizzazione del mercato stesso.
3. Gli orari di svolgimento del mercato, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 28, c. 12 del D.Lgs 31/03/1998 n° 114 e dall'art. 36 c.3 L. 8/06/1990 n° 142 così come modificato dalla Legge 03/08/1999 n° 265 e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla deliberazione 25/07/1999 n° 1368. Nella medesima ordinanza sono, altresì, indicati:
 - L'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale;
 - L'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio;
 - L'orario entro il quale deve essere lasciato libero il posteggio;
 - L'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato;
 - L'orario entro il quale gli operatori (spuntisti) che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi per le operazioni di cui al successivo art. 15;
 - Le sanzioni per le violazioni delle norme di cui ai punti **precedenti**.
4. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, modifica il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione alle Associazioni dei commercianti su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale.

ART. 4 **AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DEL POSTEGGIO**

1. Il Comune, dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio di ogni anno trasmette, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Emilia Romagna alla regione, l'elenco dei posteggi liberi che intende assegnare .
2. Il medesimo elenco deve essere esposto all'Albo pretorio congiuntamente al bando contenente le modalità di presentazione delle domande ed i criteri di assegnazione dei posteggi

3. Entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R. gli interessati devono presentare domanda, in bollo, di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) relativa ad uno dei posteggi liberi, e, contestualmente, possono chiedere la concessione del posteggio. La domanda deve essere conforme a quanto stabilito nel bando affisso all'albo pretorio.
4. Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande, il Responsabile del servizio provvede al rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione del posteggio, tenendo conto, in caso di domande concorrenti dei seguenti criteri di priorità:
 - Maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un'unica autorizzazione
 - In caso di parità di presenze: maggiore anzianità di azienda, derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell'azienda medesima ai dante causa. L'anzianità d'azienda deve essere documentata con autocertificazione dell'operatore interessato, il quale deve dichiarare tutti i passaggi di proprietà di cui ha conoscenza certa e di cui intende avvalersi.
5. L'assegnazione conseguente a ciascun bando deve riguardare un solo posteggio per operatore.
6. La concessione di posteggio ha durata decennale ed è rinnovata d'ufficio alla scadenza.
7. La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalle norme vigenti.

ART. 5 **REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione è revocata:
 - a) nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui all'art. 5, comma 2 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n° 114;
 - b) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, o, in caso di subingresso, dalla reintestazione, salvo proroga non superiore a sei mesi, in caso di comprovata necessità;
 - c) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo come indicato al c. 1 lettera b) del successivo art. 6;
 - d) nel caso di restituzione del titolo per acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda ai fini dell'ampliamento della superficie dei posteggi come indicato al c. 3 del successivo art. 12;
 - e) nel caso di rinuncia del titolare

ART. 6 **CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO**

1. La concessione del posteggio cessa prima della decorrenza del termine per:
 - a) rinuncia del titolare;
 - b) mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate di mercato per anno solare, ovvero ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato. Sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare, giustificati come previsto al successivo art. 14;
 - b) revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse. In tale caso all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo posteggio, all'interno dell'area del mercato, individuandolo, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore.

ART. 7
SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto fra vivi o per causa di morte, su richiesta del subentrante comporta:
 - L'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio alla quale è attribuita la stessa data di scadenza;
 - Il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata sull'autorizzazione oggetto di volturazione.
2. Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali può iniziare l'attività dopo aver presentato domande di subingresso sia per la voltura dell'autorizzazione che per il rilascio della concessione di posteggio la cui durata sarà pari a quella del titolo ritirato.
3. In caso di morte del titolare di autorizzazione gli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'rt. 5 c. 5 del D.Lgs 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività per sei mesi dalla data di apertura della successione.
4. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare. Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, in quanto compatibili si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.
6. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, su richiesta, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta, sono reintestati al proprietario.

ART. 8
RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO - SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALE DEI
POSTEGGI

1. In caso di ristrutturazione del mercato, o di spostamento totale e permanente dei posteggi, il Consiglio Comunale, sentite le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale e dei consumatori, definisce la nuova area di mercato, l'ampiezza dei singoli posteggi. Il Responsabile del servizio provvede alla riassegnazione dei nuovi posteggi ed al rilascio delle relative concessioni che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati. I nuovi posteggi sono assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 13;
2. In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Il responsabile del servizio, individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento. In casi contingibili ed urgenti vi provvede il funzionario di Polizia Municipale addetto al mercato. I nuovi posteggi sono assegnati secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggi di cui al successivo art. 13 e compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita.

ART. 9
ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI

1. L'istituzione di nuovi posteggi è deliberata dal Consiglio Comunale.
2. Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi l'ampliamento dell'area di mercato e, conseguentemente, vengono istituiti nuovi posteggi la relativa assegnazione verrà effettuata con le medesime modalità indicate agli articoli 4 e 10 del presente Regolamento.

ART. 10
MIGLIORAMENTO DEL POSTEGGIO

1. Il Comune, prima di trasmettere alla Regione la comunicazione di cui all'art. 4, c. 1 del presente Regolamento, relativa ai posteggi liberi, esamina eventuali domande di spostamento dell'attività, in altro posteggio, presentate da concessionari di posteggio, pervenute entro il 31 maggio o il 30 novembre.
2. Le domande verranno esaminate entro il 30 giugno e 31 dicembre.
3. Le miglitorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le priorità della graduatoria di mercato di cui all'art. 13;
4. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

ART. 11
SCAMBIO DI POSTEGGIO

1. Le domande di scambio consensuale del posteggio sono accolte
2. Le domande, in bollo, devono essere presentate congiuntamente ed indicare il numero dei posteggi
3. La nuova concessione di posteggio avrà la scadenza pari a quella del titolo ritirato.
4. Lo scambio consensuale dei posteggi non è ammesso per i posteggi per i quali non sia decorso almeno un anno dalla loro formale assegnazione in concessione, a qualunque titolo sia avvenuta.

ART. 12
AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO

1. Le domande di ampliamento della superficie di ciascun posteggio sono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione e, comunque fino al raggiungimento di mq. 80;
2. Il Comune su richiesta degli interessati, può concedere, una sola volta per operatore, l'ampliamento della superficie di ciascun posteggio contiguo, qualora gli operatori, previa acquisizione dell'azienda o del ramo di azienda, rendano al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato. La superficie complessiva di ogni posteggio risultante non potrà, comunque superare i mq. 80;

3. L'accoglimento delle domande di cui al c. 2 comporta la revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio relativi all'azienda rilevata, nonché la riduzione automatica dei posteggi in organico e la modifica d'ufficio della planimetria dell'area mercatale.
4. Il Comune, per motivi di viabilità, sicurezza, igiene e sanitari o, in generale, di pubblico interesse può respingere le domande di cui al c. 2 oppure limitare la superficie oggetto di ampliamento.

ART. 13

PIANTA ORGANICA E GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO

1. Presso l'Ufficio Vigilanza/Commercio del Comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
 - La planimetria di mercato con l'indicazione numerata dei posteggi
 - L'elenco dei titolari di concessione di posteggio (pianta organica) con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione
 - Il registro della graduatoria dei titolari di posteggio formulata in base alla:
 - a) Maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricavabile dalla data di assegnazione di posteggio, proprio o dei dante causa autocertificata
 - b) Maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa autocertificata

ART. 14

ASSENZE

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita dall'ordinanza del Sindaco in merito di orari di mercato, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti, salvo motivato preavviso. Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario indicato nell'ordinanza medesima, salvo il caso di gravi intemperie.
2. Ai fini dell'art. 29, comma 4 lett. B) del D.Lgs 31/03/1998 n° 114, non sono conteggiate:
 - Le assenze determinate da malattia, gravidanza o servizio militare purchè, sia presentata idonea documentazione entro i 30 giorni successivi;
 - Le assenze per mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che richieda la sospensione dell'autorizzazione;
 - Le assenze causate da intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori del mercato;
 - La mancata partecipazione a mercati straordinari o a mercati che costituiscono recupero di giornate di mercato non effettuato.
3. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante.

ART. 15

ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI **FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI**

1. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari sono giornalmente assegnati a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) rilasciata da un Comune dell'Emilia

Romagna o tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune Italiano e che hanno firmato l'apposito registro entro l'orario di cui al c. 3 dell'art. 3 del presente Regolamento

2 L'assegnazione avviene seguendo l'ordine della cosiddetta "graduatoria degli spuntisti". Questa è determinata dal numero di volte che l'operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività.

3 In caso di parità di numero di presenza, nell'assegnazione ha diritto di priorità il titolare dell'azienda con maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda stessa o ai dante causa eventualmente documentata con la presentazione da parte dell'operatore interessato di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4 I posteggi vincolati a categoria alimentare non occupati dai rispettivi titolari, in via prioritaria, sono assegnati giornalmente, agli esercenti che trattano le categorie merceologiche alimentari, sempre nel rispetto della graduatoria degli spuntisti

5 L'operatore che non accetta il posteggio disponibile e chiaramente adeguato alle dimensioni del suo autonegozio-banco o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria

6 In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari non si conteggiano le firme di presenza ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.

7 L'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto

8 Il Concessionario di due posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione. Il Concessionario di un solo posteggio, titolare di altra o altre autorizzazioni non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa il posteggio di cui è titolare, e qualora possa parteciparvi, nel rispetto della graduatoria, ha diritto all'assegnazione di un solo posteggio temporaneamente vacante.

9 Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione

10 La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare giustificati nei modi e nei termini previsti dall'art. 14 c.2 del presente Regolamento. L'aggiornamento della graduatoria di spunta con l'azzeramento delle presenze è effettuato al 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2001.

11 Non può partecipare "alla spunta" l'esercente sprovvisto di attrezzatura di vendita e merci.

ART. 16

CIRCOLAZIONE STRADALE

1. Il Responsabile del servizio vigilanza/attività commerciali, con apposita ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.
2. Durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante nel raggio di mt. 500 rispetto all'area del mercato.

ART. 17

SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nelle concessione di posteggio.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area di mercato purchè all'interno dello spazio del posteggio assegnato.

3. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
4. I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
5. Coloro che ammodernando le proprie attrezzature intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio dovranno fare apposita istanza per ottenere l'aumento della dimensione del posteggio se possibile oppure un altro posteggio di idonea dimensione. In caso negativo non sarà possibile utilizzare dette nuove strutture.
6. Non è permesso ostruire ingressi di abitazioni o negozi.

ART. 18

MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. L'operatore ha altresì l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.
2. Il posteggio non deve rimanere incustodito.
3. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri operatori.
4. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
5. Le tende di protrazione dei banchi e le attrezzature analoghe non possono sporgere oltre 50 cm dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio.
6. La parte inferiore della copertura dei banchi deve essere posizionata, sul fronte espositivo, ad almeno mt. 2 dal suolo.
7. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.
8. Se, oltre al fronte espositivo, si utilizzano anche le parti laterali occorre che la struttura del banco di vendita e la merce rimangano distanziate dal confine del posteggio di almeno 50 cm.
9. Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, purchè il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe
10. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge
11. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.

12. Al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate, queste verranno pubblicizzate con visibile cartello.
13. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

ART. 19 **NORME IGIENICO-SANITARIE**

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria
2. In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad una altezza inferiore a cm. 50 dal suolo
3. I libretti di idoneità sanitaria di tutti gli addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli Organi di Vigilanza.

ART. 20 **POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI**

1. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita della propria produzione comporta il rilascio di una concessione decennale che, in relazione alla stagionalità cui è soggetta, ha validità:
 - Permanente se è riferita all'intero anno solare
 - Stagionale se relativa ad uno o più periodi dell'anno, anche consecutivi, ciascuno della durata massima di tre mesi.
2. Qualora vi siano posteggi disponibili, il Responsabile del servizio, né da notizia con pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
3. I soggetti di cui alla Legge 9 febbraio 1963 n° 53 possono presentare domanda contestuale di autorizzazione alla vendita e di concessione di posteggio riservato ai produttori agricoli in qualsiasi periodo dell'anno allegando la dichiarazione del Comune sul cui territorio è ubicato il fondo di provenienza dei prodotti.
4. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio decennale avviene in base alla graduatoria delle presenze sul mercato e, in subordine, all'anzianità dell'attività dell'operatore desumibile da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato dichiara la data di inizio dell'attività che deve coincidere con le risultanze del Registro imprese della camera di Commercio I.A.A..
5. I produttori agricoli presenti alla spunta devono firmare l'apposito registro entro l'orario stabilito con ordinanza sindacale. I posteggi non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati, per la singola giornata di mercato, ai produttori agricoli spuntisti nel rispetto della relativa graduatoria, formulata secondo i medesimi criteri indicati al comma 4.
6. Le presenze relative alle concessioni stagionali sono calcolate in proporzione alla validità della concessione stessa.
7. Ogni produttore agricolo può occupare un solo posteggio nel mercato.

8. Il produttore agricolo, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di presentare il certificato originale in corso di validità rilasciato dal Comune in cui è ubicato il fondo e, per i titolari di posteggio, il relativo atto.
9. La concessione del posteggio è revocata nel caso in cui il titolare:
 - Perda la qualifica di produttore agricolo;
 - Non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate di mercato per ciascun anno solare, salvo le assenze per malattia, servizio militare e gravidanza e con l'osservanza di quanto previsto al precedente art. 4. In caso di concessioni stagionali le assenze ai fini della revoca sono calcolate in proporzione alla durata della concessione stessa;
 - Venda prodotti diversi da quelli di propria produzione.

ART. 21 **SANZIONI**

1. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori dal territorio di validità è punito con la sanzione prevista dall'art. 29 c. 1 del D.Lgs 114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **2582 a 15493 euro** e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti del presente Regolamento sono puniti con le sanzioni previste dall'art. 29 c. 2 del D.Lgs 114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **516 a 3098 euro**:
 - Occupare un posteggio o un altro spazio nell'ambito del mercato, diversi da quello indicato nell'autorizzazione e nella concessione di posteggio;
 - Esercitare il commercio itinerante nell'area mercatale o nel raggio di mt.. 500
 - Cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio
 - Vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa
3. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **77 a 464 euro**.
 - Collocare i banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte in modo da occupare un'area superiore alle dimensioni del posteggio assegnato;
 - Sostare nell'area di mercato con i veicoli adibiti al trasporto della merce occupando uno spazio superiore alle dimensioni del posteggio assegnato;
 - Non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento;
 - Non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbono eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito;
 - Non esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli operatori di vigilanza;
 - Non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto;
 - Lasciare il posteggio incustodito;
 - Non fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo;
 - Lasciar sporgere la tenda di protezione dei banchi e/o le attrezzature oltre 50 cm. dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio;
 - Posizionare la parte inferiore della copertura del banco ad un'altezza inferiore a mt. 2;

- Non arretrare eventuali barriere laterali di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo, fatta salva la necessità di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso;
 - Non distanziare la struttura espositiva di 50 cm dal confine del posteggio in caso di utilizzo delle parti laterali del banco di vendita;
 - Utilizzare apparecchi per la diffusione di suoni non in relazione ai prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe;
4. Le altre violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **25 a 154 euro**.
 5. In caso di particolare gravità o recidiva, secondo quanto previsto dall'art. 29 c. 3 del D.Lgs 114/98, delle violazioni di cui ai commi 1 e 2, possono comportare la sospensione dell'attività di vendita fino ad un massimo di 3 giornate di mercato;
 6. Due violazioni alle norme punite ai sensi dei precedenti commi 3 e 4 ripetute nell'arco di 2 anni comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività di vendita fino ad un massimo di 4 giornate di mercato da computare, a tutti gli effetti, come assenze, anche se si è proceduto al pagamento delle sanzioni pecuniarie;
 7. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza.

ELENCO, LOCALIZZAZIONE E DIMENSIONE POSTEGGI

POSTEGGIO N° 1	Via Veneto	Mt. 8X4
POSTEGGIO N° 2	Via Veneto	Mt. 8X4
POSTEGGIO N° 3	Via Veneto	Mt. 8X4
POSTEGGIO N° 4	Via Veneto	Mt. 8X4
POSTEGGIO N° 5	Via Veneto	Mt. 7X4
POSTEGGIO N° 6	Via Veneto/L.go Libertà	Mt. 7X4
POSTEGGIO N° 7	Largo della Libertà	Mt. 7X4
POSTEGGIO N° 8	Largo della Libertà	Mt. 7X4
POSTEGGIO N° 9	Largo della Libertà	Mt. 7X4
POSTEGGIO N° 10	Via Veneto	Mt.10X4
POSTEGGIO N° 11	Via Veneto	Mt. 7X4
POSTEGGIO N° 12	Via Veneto	Mt. 7X4
POSTEGGIO N° 13	Via Veneto	Mt. 7X4
POSTEGGIO N° 14	Via Veneto	Mt. 7X4
POSTEGGIO N° 15	Via Veneto	Mt. 7X4
POSTEGGIO N° 16	Via Veneto	Mt. 9X4
POSTEGGIO N° 17	Via Veneto	Mt. 7X4
POSTEGGIO N° 18	Via Veneto	Mt. 8X4
POSTEGGIO N° 19	Via Veneto	Mt. 8X4
POSTEGGIO N° 20	Via Veneto	Mt. 8X4
POSTEGGIO N° 21	Via Veneto	Mt. 8X4
POSTEGGIO N° 22	Via Veneto	Mt. 8X4
POSTEGGIO N° 23	Via Veneto	Mt. 8X4
POSTEGGIO N° 24	Via Veneto	Mt. 7X4
POSTEGGIO N° 25	Via Veneto	Mt. 8X4
POSTEGGIO N° 26	Via Veneto	Mt.12X4
POSTEGGIO N° 27	Via Veneto	Mt. 8X4
POSTEGGIO N° 28	Via Veneto	Mt. 8X4
POSTEGGIO N° 29	Via Veneto	Mt. 8X4
POSTEGGIO N° 30	Via Veneto	Mt. 7X4
POSTEGGIO N° 31	Via Veneto	Mt. 7X4
POSTEGGIO N° 32	Via Veneto	Mt. 7X4
POSTEGGIO N° 33	Via Veneto	Mt. 7X4
POSTEGGIO N° 34	Via Veneto	Mt. 7X4
POSTEGGIO N° 35	Via Veneto	Mt. 7X4
POSTEGGIO N° 36	Via Veneto	Mt. 7X4
POSTEGGIO N° 37	Via Veneto	Mt. 7X4
POSTEGGIO N° 38	Via Veneto	Mt. 7X4
POSTEGGIO N° 39	Via Veneto	Mt. 7X4
POSTEGGIO N° 40	Via Veneto	Mt. 7X4